

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

Presentato il 16 aprile 2015

(Relatore: **CHAOUKI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3053. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3053, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3053 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina e si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite la stessa Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea;

rilevato, altresì, che particolare rilievo assumono per la Commissione difesa le disposizioni del Titolo II, riguardanti le tematiche del dialogo politico e delle riforme, dell'associazione politica, della cooperazione e della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza;

considerato che l'Accordo prevede l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa (articolo 4), stabilisce il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale (articolo 9), nonché per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la cooperazione in ambito tecnologico militare (articolo 10);

considerato, altresì, che l'articolo 11 stabilisce che le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM) anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali e il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione e che l'articolo 12 riguarda la cooperazione in materia di disarmo, anche con riferimento alla riduzione delle scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso, al controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché alla lotta al traffico illecito;

evidenziata la straordinaria valenza di questo Accordo con il quale l'Unione europea e i suoi Stati membri forniscono un importante sostegno per il futuro democratico, civile ed economico dell'Ucraina, in un quadro di più strette relazioni con l'Unione europea, anche al fine di agevolare la composizione delle tensioni e delle crisi in atto attraverso una forte iniziativa politica e diplomatica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3053 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le minori entrate derivanti dalla graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, prevista dall'Accordo in esame, saranno compensate da una corrispondente riduzione delle spese generata dall'Accordo medesimo;

l'Accordo, in termini assoluti, comunque, dovrebbe far accrescere significativamente le esportazioni europee verso l'Ucraina;

l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, considerato che gli oneri oggetto di copertura non risultano riferibili esclusivamente a spese di missione, appare necessario sopprimere il riferimento a tali spese, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in relazione a queste ultime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , per gli oneri relativi alle spese di missione.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3053 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

premessi che:

l'Accordo è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina, con un impegno tra le parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei principi democratici e dei valori comuni, collocandosi all'interno della strategia del cosiddetto partenariato orientale;

tale Accordo appare di particolare attualità e rilievo politico, alla luce della crisi ucraina e nel segno del sostegno che l'Unione europea intende dare all'unità, sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina;

l'Accordo citato si basa sulla condivisione di valori e principi quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, su una più forte cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sulla creazione di un'area di libero scambio ampia ed approfondita, sulla creazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza e sulla cooperazione in numerosi settori di importanza strategica;

tra gli specifici settori di cooperazione sono inclusi anche i trasporti e la società dell'informazione;

in materia di trasporti l'Accordo si pone come finalità lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, la promozione dell'intermodalità, dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto e dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti. In particolare è previsto un impegno all'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altra natura per migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e facilitare l'attraversamento delle frontiere;

nel settore della società dell'informazione l'Accordo prevede come specifici temi di cooperazione, tra gli altri, la promozione della banda larga e l'uso efficiente dello spettro radio;

l'Accordo delinea infine i confini dell'area di libero scambio tra le parti in vari settori, tra i quali quello dei servizi postali, dei servizi di comunicazione elettronica e dei trasporti marittimi, prevedendo un generale impegno al progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3053 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato positivamente che l'Accordo include nella parte integrante anche l'istituzione del *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA) finalizzato all'incremento dell'interscambio commerciale e alla progressiva armonizzazione regolamentare, in vista di un graduale inserimento del Paese nel mercato unico europeo;

sottolineato che, per quanto concerne la proprietà intellettuale, Unione europea ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, a tutelare

i diritti di produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, nonché a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti e le invenzioni, applicando i trattati internazionali vigenti;

osservato che nell'Accordo sono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3053 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 486 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede **per gli oneri relativi alle spese di missione**, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0031720